

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 giugno 2014
sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso
(BCE/2014/23)
(2014/337/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

visto l'Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema ⁽¹⁾,

Visto l'indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) ⁽²⁾,

Visto l'Indirizzo BCE/2014/9, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio direttivo può decidere volta per volta di ridurre il tasso sui depositi al di sotto dello zero per cento.
- (2) In caso di riduzione del tasso sui depositi, le norme relative alla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso ai sensi degli Indirizzi BCE/2011/14, BCE/2012/27 e BCE/2014/9 devono essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Remunerazione dei depositi

Nelle disposizioni di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 relative alla raccolta di depositi a tempo determinato e ai depositi la «remunerazione» può essere: a) a un tasso di interesse positivo; b) a un tasso di interesse pari allo zero per cento; ovvero c) a un tasso di interesse negativo. Un tasso di interesse negativo determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della banca centrale dell'Eurosistema interessata, ivi compreso il diritto di effettuare il conseguente addebito sul conto della controparte.

Articolo 2

Remunerazione delle riserve in eccesso

Le riserve eccedenti le riserve obbligatorie minime sono remunerate al tasso di interesse dello zero per cento ovvero al tasso sui depositi, se inferiore.

Articolo 3

Remunerazione dei saldi in TARGET2

I conti Payment Module (PM) e i rispettivi sottoconti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime.

⁽¹⁾ GUL 331 del 14.12.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 30 del 30.1.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 159 del 28.5.2014, pag. 56.

Articolo 4

Remunerazione dei depositi di amministrazioni pubbliche

1. Per ogni giorno di calendario, l'ammontare complessivo dei depositi overnight e a tempo determinato di tutte le amministrazioni pubbliche presso una BCN eccedente il valore più elevato tra: a) 200 milioni di EUR; ovvero b) lo 0,04 per cento del prodotto interno lordo dello Stato membro nel quale la BCN ha sede è remunerato a un tasso di interesse dello zero per cento. Se per un dato giorno il tasso sui depositi è negativo, allora si applica un tasso di interesse non superiore al tasso sui depositi. Un tasso di interesse negativo determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della BCN interessata, compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul relativo deposito della pubblica amministrazione.
2. Il paragrafo 1 si applica a) esclusivamente in caso che il Consiglio direttivo decida di ridurre il tasso di interesse sui depositi sotto lo zero per cento e b) è interpretato in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 11 dell'Indirizzo BCE/2014/9, fermo restando che l'articolo 11 dell'Indirizzo BCE/2014/9 trova applicazione solo al saldo in essere e per la scadenza residua dei depositi a tempo determinato presso le BCN il giorno di calendario precedente a quello in cui il Consiglio direttivo decide di ridurre il tasso di interesse sui depositi sotto lo zero per cento.
3. I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a Unione europea/Fondo monetario internazionale e altri programmi di sostegno finanziario assimilabili giacenti su conti accesi presso BCN sono soggetti ai tassi di rendimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'Indirizzo BCE/2014/9 ovvero remunerati al tasso dello zero per cento, se superiore, ma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Remunerazione di taluni depositi presso la BCE

I conti accesi presso la BCE ai sensi della Decisione BCE/2013/14 ⁽¹⁾, della Decisione BCE/2010/31 ⁽²⁾ e della decisione BCE/2010/7 ⁽³⁾ continuano ad essere remunerati al tasso sui depositi. Tuttavia, quando su tali conti è imposta la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso sui depositi o a quello dello zero per cento, se superiore.

Articolo 6

Entrata in vigore

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 giugno 2014

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Decisione BCE/2003/14, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L del 15.11.2003, pag. 35).

⁽²⁾ Decisione BCE/2010/31, del 20 dicembre 2010, concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dello Strumento europeo per la stabilità finanziaria agli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

⁽³⁾ Decisione BCE/2010/17, del 14 ottobre 2010, concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).